



COMUNE DI FIORENZUOLA
D'ARDA



PROVINCIA DI PIACENZA

ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Premesso che:

- la Legge 11 gennaio 1996 n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica", all'art. 1, comma 2, lettera g), afferma il principio della piena utilizzazione da parte della collettività delle strutture scolastiche e dei connessi impianti sportivi, come precisato all'art. 2, comma 1, lettera d) e all'art. 12, comma 1 della medesima legge;
- la Provincia di Piacenza e il Comune di Fiorenzuola d'Arda riconoscono la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei ragazzi in età scolare, dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. Per il conseguimento di tale scopo, la Provincia di Piacenza favorisce la fruizione dei propri impianti sportivi da parte del Comune di Fiorenzuola d'Arda, al fine di promuovere l'avviamento alla pratica sportiva in collaborazione con le Federazioni sportive del C.O.N.I., gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni, le Polisportive, le Società, i Gruppi Sportivi e più in generale con la pluralità dei soggetti pubblici aventi le stesse finalità.

Tutto ciò premesso, fra la **Provincia di Piacenza** (di seguito denominata per brevità "Provincia"), con sede legale in Piacenza, Corso Garibaldi n. 50, Codice Fiscale 00233540335, rappresentata da, nato a..... il, in qualità di, domiciliato per la carica presso la stessa sede della Provincia, e

il **Comune di Fiorenzuola d'Arda** (di seguito denominato per brevità "Comune"), con sede legale in Fiorenzuola d'Arda (PC), P.le San Giovanni n. 2, Codice Fiscale 00115070336, rappresentato da, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica presso la stessa sede del Comune,

- richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fiorenzuola d'Arda n. del con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo;
- richiamata la Delibera di Consiglio Provinciale della Provincia di Piacenza n. del con la quale è stato approvato il medesimo schema di accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente accordo ha durata triennale, dal 01/09/2026 al 31/08/2029, fatti salvi i casi di eventuale cessazione anticipata in caso di violazione delle disposizioni previste dal presente accordo.

La Provincia e il Comune potranno comunque proporre integrazioni e/o modifiche al testo del presente accordo nel corso del periodo di cui al comma precedente. Tali integrazioni e/o modifiche verranno approvate dai singoli Enti secondo le forme previste dai relativi ordinamenti, previa definizione, di concerto, del testo delle integrazioni e/o modifiche.

Art. 2

La Provincia concede al Comune di Fiorenzuola d'Arda l'utilizzo in orario extra-scolastico delle palestre di proprietà della Provincia site nel Comune di Fiorenzuola d'Arda, in Via Boiardi n. 5, presso il seguente istituto:

- campus scolastico secondario di secondo grado "E. Mattei" (n. 2 palestre, convenzionalmente identificate quali "Palazzetto dello Sport" e "Nuova palestra") dando atto che i lavori di ripristino della Palestra Nuova, interessata da un incendio a luglio 2025, termineranno, secondo il cronoprogramma, all'inizio dell'a.s. 2026/2027.

Si precisa che le palestre indicate sono concesse al Comune nei limiti della loro effettiva utilizzabilità, tenuto conto di eventuali interventi di adeguamento, di ripristino o manutentivi dovessero rendersi necessari sulle palestre medesime. Il Comune, e i singoli assegnatari delle palestre provinciale, non potranno avanzare alcuna pretesa, neppure economica, nei confronti della Provincia per i conseguenti periodi di non utilizzabilità delle palestre.

Art. 3

Il Comune, rimanendo garante dell'utilizzo prioritario e vincolante delle palestre provinciali in conformità alla loro destinazione d'uso, assume la gestione delle palestre della Provincia indicate al precedente art. 2 in orario extrascolastico.

Per orario extrascolastico si intende l'orario che residua dall'utilizzo istituzionale e quindi non più necessario allo svolgimento delle lezioni di educazione fisica e delle attività sportive, anche straordinarie e in orario pomeridiano, della scuola secondaria di secondo grado della Provincia.

Art. 4

Allo scopo di consentire l'utilizzazione integrata delle palestre provinciali, prima dell'avvio di ogni anno scolastico la Provincia trasmetterà al Comune il calendario delle ore di utilizzo scolastico delle palestre indicate al precedente art. 2.

Sulla base di tale orario il Comune gestirà, nel modo che riterrà più idoneo, il monte ore extrascolastico, trasmettendo alla Provincia un calendario indicante le società sportive individuate quali utilizzatrici delle palestre, i mesi dell'anno e le ore di utilizzo ripartire sui giorni della settimana.

Tale calendario dovrà essere trasmesso alla Provincia per l'assenso di quest'ultima e affinché la Provincia predisponga la fornitura dei servizi tecnologici necessari.

Art. 5

Il Comune garantirà con la propria direzione ed organizzazione, in orario extrascolastico, la fruizione delle palestre provinciale a terzi, quali le Federazioni sportive del C.O.N.I., gli Enti di promozione sportiva, le Polisportive, le Società, le Associazioni e i gruppi sportivi, che ne facciano richiesta al Comune medesimo.

Si precisa che l'utilizzo delle palestre provinciali potrà essere autorizzato anche a favore di un solo soggetto in esclusiva.

Il Comune è responsabile in esclusiva dell'istruttoria e dell'accoglimento delle istanze di utilizzo delle palestre provinciali, tenuto conto che i soggetti richiedenti devono avere per finalità lo svolgimento di attività sportive, formative e ricreative senza fini di lucro.

Rimane stabilito in ogni caso e per tutti i soggetti coinvolti che l'utilizzo extrascolastico è subordinato alle attività risultanti compatibili con le caratteristiche delle palestre provinciali e all'osservanza delle prescrizioni contenute dell'allegato *sub 1 "Disposizione per il corretto utilizzo delle palestre, degli spogliatoi e delle relative attrezzature, di proprietà della Provincia di Piacenza"*, il quale costituisce parte integrante del presente accordo. In particolare, i concessionari delle palestre dovranno firmare, per presa visione e accettazione, il testo del presente accordo e il richiamato allegato *sub 1*.

Art. 6

La Provincia è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo, da parte dei soggetti autorizzati dal Comune, delle palestre provinciali e delle relative attrezzature, sia in caso di danni a persone sia in caso di danni a cose.

Al riguardo, come indicato al punto 14) dell'allegato *sub 1* al presente accordo, al fine di accedere alle palestre provinciali, i concessionari assicurano di essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT/O, stipulata con primaria compagnia assicuratrice.

Le palestre potranno essere utilizzate nei limiti previsti dal relativo Certificato di Prevenzione Incendi, sollevando la Provincia e il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo non conforme.

Il concessionario si obbliga comunque espressamente a manlevare e tenere indenni la Provincia di Piacenza e il Comune di Fiorenzuola d'Arda, anche in caso di franchigie e scoperti.

Art. 7

La Provincia monitora lo stato delle proprie palestre sia attraverso verifiche autonome, sia tramite le segnalazioni della scuola secondaria di secondo grado, la quale si impegna a verificare lo stato dei luoghi al momento dell'ingresso nelle palestre provinciali e a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali danni significativi riscontrati, al fine dell'individuazione del responsabile e dei conseguenti obblighi di ripristino.

Per danni significativi si intendono quelli arrecati alle strutture sportive (quali, a mero titolo esemplificativo, danneggiamenti alla pavimentazione) e alle relative attrezzature (quali, a mero titolo esemplificativo, rottura di un tabellone della pallacanestro o di una finestra). In ogni caso, i concessionari si impegnano a segnalare repentinamente al Comune, il quale riferirà alla Provincia, eventuali danni arrecati alle palestre provinciali utilizzate.

Art. 8

I concessionari utilizzatori delle palestre provinciali si impegnano, al termine dell'utilizzo delle palestre, alla sistemazione dei luoghi e alla relativa pulizia.

Le aperture e le chiusure delle palestre verranno gestite direttamente dai concessionari.

Art. 9

Alla Provincia è fatto carico di provvedere inizialmente alle spese relative ai consumi orari per il riscaldamento, la fornitura di energia elettrica e di acqua, necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva; successivamente il Comune dovrà corrispondere alla Provincia, a titolo di puro rimborso, le sole spese relative ai consumi orari ad esso imputabili, come segue:

- le spese per la fornitura di calore, energia elettrica ed acqua potabile verranno addebitate al Comune di Fiorenzuola d'Arda sulla base dei puri costi sostenuti risultanti agli atti. La Provincia di Piacenza, al fine di ottenere i rimborsi dei consumi, inoltrerà, una volta all'anno entro il 30 di settembre, formale richiesta al Comune di Fiorenzuola d'Arda, completa dei giustificativi di spesa;
- il Comune di Fiorenzuola d'Arda dovrà provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In particolare, le spese per le utenze verranno ripartite come di seguito specificato:

- le spese di riscaldamento verranno conteggiate come risultanti dal "Servizio Energia" presso la Provincia di Piacenza;
- la fornitura di acqua potabile per la palestra n. 1 è in comune con l'Istituto Tecnico Commerciale. Verranno addebitati i costi di acqua potabile risultanti dalle fatture pagate dalla Provincia di Piacenza. Per il calcolo del consumo convenzionale da addebitare al Comune di Fiorenzuola d'Arda verrà moltiplicato il consumo totale di acqua per i coefficienti 0,28 e 0,51. Il consumo così ottenuto verrà moltiplicato per il costo risultante dalla bolletta;
- la fornitura di acqua potabile per la palestra n. 2 è in comune con l'Istituto Tecnico Industriale. Verranno addebitati i costi di acqua potabile risultanti dalle fatture pagate dalla Provincia di Piacenza. Per il calcolo del consumo convenzionale da addebitare al Comune di Fiorenzuola d'Arda verrà moltiplicato il consumo totale di acqua per i coefficienti 0,28 e 0,51. Il consumo così ottenuto verrà moltiplicato per il costo risultante dalla bolletta;
- la fornitura di energia elettrica della palestra n. 1 è derivata dal contatore Enel dell'Istituto Tecnico Commerciale. Per meglio quantificare i consumi da attribuire alla palestra è installato un contatore divisionale sulla linea della palestra n. 1. I consumi rilevati saranno ripartiti al 50% tra Comune e Provincia;
- la fornitura di energia elettrica della palestra n. 2 è dotata di un proprio contatore Enel. I consumi rilevati saranno ripartiti al 50% tra Comune e Provincia;
- il consumo così ottenuto verrà moltiplicato per il costo risultante dalla bolletta.

La Provincia provvederà a propria cura e spese alla programmazione e all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre provinciali. Si precisa che la Provincia non provvederà all'esecuzione di eventuali lavori richiesti dai concessionari utilizzatori delle palestre laddove siffatti lavori, a insindacabile giudizio della Provincia, non siano funzionali all'utilizzo delle palestre medesime ai fini della conduzione delle attività scolastiche di educazione fisica.

L'esecuzione di lavori o eventuali installazioni all'interno delle palestre provinciali, da parte dei concessionari di siffatte palestre, è subordinata all'autorizzazione scritta della Provincia e, in ogni caso, all'assunzione diretta dei relativi costi e delle connesse responsabilità da parte dei concessionari medesimi.

Art. 10

Il Comune, durante le manifestazioni sportive aperte al pubblico e organizzate nelle palestre provinciali, si impegna a promuovere l'immagine della Provincia, dandone adeguato rilievo nelle forme concordate con la Provincia.

Ad ogni buon conto, si precisa, come indicato al precedente art. 5 che ciascuna palestra provinciale potrà essere utilizzata per lo svolgimento delle attività sportive di un solo soggetto anche in esclusiva (Federazione sportiva del C.O.N.I., Ente di promozione sportiva, Polisportiva, Società, le Associazione o gruppo sportivo), ivi incluso lo svolgimento di partite in cui sia parte tale soggetto.

È escluso lo svolgimento di tornei e di eventi sportivi differenti da quelle indicate al comma precedente, organizzabili solo previa autorizzazione scritta della Provincia.

Art. 11

Le spese per l'eventuale registrazione del presente accordo in caso d'uso saranno, in parti uguali, a carico della Provincia e del Comune.

Art. 12

Per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle leggi vigenti e agli usi, in quanto compatibili.

Le comunicazioni relative alla gestione del presente accordo dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:

- Provincia di Piacenza, "Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR" PEC provpc@cert.provincia.pc.it;
- Comune di Fiorenzuola d'Arda, ufficio "Sport", PEC protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it

Si precisa che la tenuta dei rapporti con i concessionari delle palestre provinciale è in carico esclusivo al Comune di Fiorenzuola d'Arda. Del pari la gestione dei rapporti con i polo scolastico di secondo grado "E. Mattei" è in carico esclusivo alla Provincia di Piacenza.

Letto, approvato e sottoscritto. Piacenza, __/__/2026

per il Comune di Fiorenzuola d'Arda:

per la Provincia di Piacenza:



Allegato 1

PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO "BILANCIO, PATRIMONIO, MONITORAGGIO PNRR"

DISPOSIZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE PALESTRE, DEGLI SPOGLIATOI E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE, DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

- 1) È vietato fumare nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali di servizio e nelle pertinenze.
- 2) È consentita la pratica della attività sportive non pregiudizievoli per l'integrità e la funzionalità delle strutture, e in particolare delle seguenti:
 - Pallavolo;
 - Pallacanestro;
 - Ginnastica;
 - Danza;
 - Atletica leggera (con esclusione delle pratiche di lancio).
- 3) È vietata la pratica delle attività sportive che prevedono di calciare la palla con i piedi (calcio e calcetto), ad eccezione dell'attività riservata a bambini di età inferiore ai 10 anni che dovranno utilizzare calzature prive di tacchetti.
- 4) È vietato il gioco della pallamano.
- 5) È vietata la pratica del pattinaggio a rotelle.
- 6) È vietata la pratica del baseball.
- 7) È fatto obbligo di utilizzare sempre calzature idonee alle pratiche sportive consentite e provviste di suole con caratteristiche tali da non arrecare danni alle pavimentazioni.
- 8) È fatto obbligo di avere la massima cura e controllo degli spogliatoi, dei servizi e delle attrezzature in dotazione.
- 9) È fatto obbligo di utilizzare con la massima cura le attrezzature e di riportarle dopo l'uso.
- 10) Il deposito di eventuali attrezzature di proprietà dei concessionari dovrà avvenire nei luoghi idonei allo scopo, individuati previo accordo con l'istituto scolastico utilizzatore delle palestre. È in ogni caso vietato introdurre attrezzature non consone ai luoghi.
- 11) È vietata l'esecuzione di lavori e di altri interventi all'interno delle palestre, senza previa autorizzazione scritta della Provincia di Piacenza.
- 12) Gli utenti e i concessionari delle strutture saranno direttamente e personalmente chiamati a rispondere di ogni eventuale danno arrecato ai locali e alle attrezzature, provvedendo con massima sollecitudine ai necessari ripristini e rimborsando alla Provincia di Piacenza i costi sostenuti per gli eventuali ripristini dalla medesima effettuati.
- 13) Le palestre possono essere utilizzate nei limiti previsti dai relativi Certificato di Prevenzione Incendi, sollevando la Provincia e il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo non conforme.
- 14) La Provincia di Piacenza e il Comune di Fiorenzuola d'Arda sono espressamente esentati da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o a cose intervenuti durante l'utilizzo delle palestre provinciali. A tal fine, per accedere alle palestre di proprietà della Provincia di Piacenza i concessionari assicurano di essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT/O, stipulata con primaria compagnia assicuratrice. I concessionari si obbligano comunque espressamente a manlevare e tenere indenni la Provincia di Piacenza e il Comune di Fiorenzuola d'Arda, anche in caso di franchigie e scoperti.

In caso di danneggiamenti o di eventuali reiterate inadempienze a quanto sopra disposto, la Provincia di Piacenza, oltre ad esigere il risarcimento dei danni ai sensi del precedente punto 12), si riserverà la facoltà di inibire l'uso delle palestre provinciali a tempo indeterminato.